



COMUNE DI
SCARPERIA E
SAN PIERO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30/06/2021

Oggetto: TASSA RIFIUTI - MODIFICA REGOLAMENTO

In data trenta Giugno duemilaventuno ore 17:00, in Scarperia, nel Palazzo dei Vicari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, in sessione Straordinaria, di prima convocazione.

Presiede Claudio Piccirillo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini.

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Componente		N.	Componente	
1	IGNESTI FEDERICO	Presente	10	GULLO CINZIA	Presente
2	PICCIRILLO CLAUDIO	Presente	11	ALBISANI DONATELLA	Presente
3	MAGNOLFI SIMONE	Presente	12	CAPECCHI DARIO	Assente
4	GUCCI FABIO	Presente	13	ROSSI VIVIANA	Presente
5	BACCI FRANCESCO	Assente	14	BINI ANDREA	Assente
6	CAPPELLI MARTA	Presente	15	ALATI FRANCESCA	Assente
7	DI NATALE LORENZO	Presente	16	BERTINI TATIANA	Assente
8	TIENGO ISABELLA	Presente	17	CORTI CATERINA	Presente
9	NALDI CHIARA	Presente			

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 5

Sono presenti i seguenti Assessori esterni:

1. CASATI marco, assessore
2. MODI Pietro, assessore
3. SEROTTI Elena, assessore

Sono assenti i seguenti Assessori esterni:

1. CIANI Loretta, vicesindaco
2. RECATI Marco, assessore

Scrutatori nominati in occasione del punto 1):

CAPPELLI MARTA, GULLO CINZIA, CORTI CATERINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'Art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del **SETTORE SERVIZI FINANZIARI**;

Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:

Parere Tecnico

Parere Contabile

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: «*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di facilitare, di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta*»;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: «*Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti*»;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 116/2020 che ha recepito la normativa europea in materia di rifiuti;

Dato atto che il D.Lgs 116/2020 entra in vigore il 1° gennaio 2021 e che ha un impatto sulla disciplina della Tassa Rifiuti;

Considerato che si rende necessario adeguare il regolamento TARI alla nuova disciplina;

Vista la bozza di regolamento messa a disposizione da Alia Servizi Ambientali Spa, gestore del servizio di igiene urbana, che svolge anche l'attività di supporto dell'ufficio tributi per la gestione della relativa tassa;

Ritenuto opportuno adottare le disposizioni regolamentari suggerite da Alia Servizi Ambientali Spa, al fine di pervenire ad una regolamentazione omogenea con gli altri comuni serviti dallo stesso gestore;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti*

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

· l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

· l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DI n. 56 del 20 aprile 2021, che ha differito al 31/5/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

Visto l'art. 30 comma 5 del DL 41/2021 che stabilisce che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 22 giugno 2021, che ha dettato gli indirizzi in materia di TARI per l'anno 2021 e di individuazione delle agevolazioni e riduzioni per particolari categorie di utenze;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisito il parere n. 15/2021 del Revisore Unico in data 24.06.2021, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Sentito l'intervento del Presidente del Consiglio Claudio Piccirillo il quale ricorda che gli argomenti all'ordine del giorno sono stati trattati nella Commissione Consiliare III "Tutela ambientale, trasporti e protezione civile" e nella Conferenza dei Capigruppo;

Udito il Presidente della Commissione Consiliare III Lorenzo Di Natale il quale riporta sinteticamente gli argomenti trattati nella riunione della Commissione Consiliare che si è tenuta in data 24 giugno scorso. Il PE

2021 è pari a € 3.578.000,00 ed è comprensivo del costo per la gestione dei rifiuti dell'anno 2021 e di due correzioni apportate sul PEF 2020. La prima dovuta ad un adeguamento fatto da ATO a causa di un errore materiale riscontrato nel PEF 2020 per circa € 70.000,00 e la seconda riguarda il riequilibrio finanziario chiesto da Alia ad ATO a causa dei maggiori costi sostenuti dall'azienda nel 2020 rispetto a quelli preventivati. Questi costi sono dovuti principalmente a due fattori: il primo riguarda l'emergenza Covid, che ha causato un aumento dei costi all'azienda la quale ha fornito anche il servizio di raccolta dei sacchi rossi; il secondo è l'aumento del costo del trasporto e smaltimento dei rifiuti, causato dall'aumento del costo di entrata alle discariche. I nostri rifiuti vanno anche fuori regioni a causa della mancanza di impianti dovuta alla non realizzazione dei termovalorizzatori che erano stati previsti. Il totale delle correzioni è pari a € 227.855,00; questa cifra poteva essere pagata in più anni ma il Comune ha deciso di pagarla interamente quest'anno usufruendo del cosiddetto "fondone" messo a disposizione dallo stato. E' stato deciso di utilizzarlo per intero, circa 279.000,00 euro, quindi circa 50.000,00 euro in più rispetto al necessario in modo da ridurre il più possibile la tariffa alle famiglie;

Sentiti, nell'ordine, l'intervento della consigliera Isabella Tiengo che dice di aver partecipato, su delega del capogruppo Fabio Gucci, alla Conferenza dei Capigruppo alla quale era presente anche la funzionaria dell'Ufficio Tributi Dott.ssa Monia Belli che ringrazia per tutte le spiegazioni che ha dato nel corso della riunione. Ricorda che oggi è il termine ultimo per l'approvazione del PEF che è già stato validato da ATO Toscana Centro. Nel nostro Comune ci sarà un leggero aumento delle tariffe, mentre per i rifiuti domestici ci saranno addirittura delle piccole riduzioni, che vanno dal 0,2% al 3,8%, grazie all'utilizzo del "fondone"; la consigliera Caterina Corti osserva il PEF viene approvato dopo 6 mesi dalla sua validità, inoltre l'aumento delle tariffe è rilevante e non è proporzionato alla produzione dei rifiuti. Mancano politiche per la riduzione della produzione dei rifiuti; prosegue la capogruppo Viviana Rossi dicendo che ci siamo posti queste domande: perché un Ente si fa suggerire modifiche da una società che gestisce il servizio?; inoltre osserva che il 5% da dare alla Provincia è una cifra altissima e chiede; quali sono i rifiuti classificati come non urbani? e poi, per quanto riguarda le riduzioni, dice che si poteva fare un po' di più per esempio per ristoratori, estetisti ecc.. che hanno lavorato poco e colpisce invece che la riduzione data all'autodromo sia del 60% che un po' ha lavorato anche nel periodo dell'emergenza sanitaria; il

Sindaco Federico Ignesti dice che con il Regolamento sulle riduzioni sostanzialmente non cambia niente (es. compostaggio, distanze, ecc...) Il problema della TARI è ancora quello che il 50% si calcola sulla produzione e l'altro 50% sui metri quadri degli immobili. Il PEF è aumentato a livello di ambito, non c'è più una gestione a livello dei singoli Comuni. Si va fuori regione perché in Toscana gli impianti non ci sono. Nell'Alto Mugello hanno costi molto più contenuti dei nostri perché conferiscono i rifiuti in propri impianti. La valutazione complessiva è un aumento del 6%. Noi non abbiamo scelto di utilizzare fondi del bilancio comunale, ma abbiamo previsto di utilizzare il "fondone" che noi non avevamo utilizzato, se non in piccola parte. Per le utenze domestiche c'è stato un recupero di circa n. 800 nuove utenze e quindi i costi complessivi vengono spalmati su un numero di utenti maggiori. La base imponibile è aumentata di circa 8000 metri quadrati. Anche nel non domestico è aumentata la base imponibile. Gli aumenti dei costi sono stati calmierati facendo ricorso alle risorse del fondone che sono state messe per il 2021 sulle riduzioni delle tariffe dei rifiuti non domestici. Il PEF è unico e riguarda n. 69 Comuni; prosegue la capogruppo Viviana Rossi e dice che Alia ha accumulato 51 milioni di debito e li dovrà recuperare dai cittadini e per questo ci sono dei Comuni che hanno deciso di non accettare il PEF; il Sindaco dice che gli aumenti andranno anche a quei Comuni che hanno detto no e hanno votato contro e non si sono assunti la responsabilità dell'aumento dei costi; la capogruppo Viviana Rossi dichiara voto di astensione;

Udito il dibattito integrale sull'argomento, sviluppato nella seduta odierna di quest'organo, per il contenuto del quale si rimanda alla documentazione agli atti, consistente nella registrazione degli interventi, memorizzata su supporto digitale, ai sensi dell'art.1 comma 1°, punto A) del D.P.R. N° 445/2000;

Dato atto che il Presidente del Consiglio sottopone a votazione il presente provvedimento, e che al momento della votazione sono presenti n. 12 consiglieri, vista l'assenza in aula dei consiglieri Bacci Francesco, Capecci Dario, Andrea Bini, Tatiana Bertini, Alati Francesca;

Visto l'esito della votazione sul presente argomento, resa nelle forme di legge, come segue:

VOTI FAVOREVOLI: n. 10 (Centrosinistra con Ignesti Sindaco)

VOTI CONTRARI: n. 0

ASTENUTI: n. 2 (Viviana Rossi – Movimento 5 Stelle; Caterina Corti – Liberamente a Sinistra)

Dato atto della proclamazione del risultato della votazione, effettuata dal Presidente del Consiglio, ai sensi art. 60 del Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale,

DELIBERA

1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, a cura dell'ufficio tributi, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monia Belli in servizio presso l'Ufficio tributi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione (n. 12 consiglieri presenti) n. 10 voti favorevoli e n. 2 astenuti (*Viviana Rossi – Movimento 5 Stelle; Caterina Corti – Liberamente a Sinistra*), resi nelle forme di legge,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI:

Parere Tecnico
Parere Contabile
Parere del Revisore Unico dei Conti
Regolamento Tari 2021

ACCESSO AGLI ATTI

Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la visione e/o l'estrazione di copia rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La richiesta, anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore competente a formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad un Ufficio, che individua l'Ufficio competente ad evadere la richiesta. L'accesso formale, indirizzato ai Settori competenti, può essere presentato direttamente al protocollo per via telematica al seguente indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le richieste è disponibile sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0

INFORMAZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito web del Comune per il periodo della pubblicazione all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle sezioni Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.

RICORSI

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso, per la tutela dei diritti, contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Il Segretario Generale
Dott.ssa Carmela Ascantini

Il Presidente del Consiglio Comunale
Claudio Piccirillo